

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1663 del 24 settembre 2013

Avvio del progetto C.I.V.I.S. III- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri a valere sull'azione 1 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) Programma Annuale 2012. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Avvio del progetto C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, volto all'attivazione di percorsi di educazione civica e linguistica riservati a cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale, finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, annualità 2012, e approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, in qualità di soggetto proponente, ed i partner di progetto.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012 ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie.

Con Decreto prot. n. 3461 del 27 maggio 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi (di seguito A.R. F.E.I.) ha adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale-regionale finanziati dal Fondo per l'anno 2012.

La Regione del Veneto, attraverso la nominata Unità di Progetto Flussi Migratori, ha presentato una proposta progettuale denominata C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (di seguito C.I.V.I.S. III), il cui obiettivo generale, in continuità con le progettualità C.I.V.I.S. e CIVIS II, realizzate nelle annualità precedenti, è quello di favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, promuovendo azioni di intervento finalizzate alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e di formazione civica tra i cittadini immigrati extracomunitari, e ciò in complementarietà e ad integrazione dei percorsi formativi e delle attività di inclusione ed integrazione sociale già posti in essere nell'ambito della programmazione regionale triennale ed annuale di settore.

L'articolazione e la complessità delle attività previste da C.I.V.I.S. III hanno richiesto di ampliare la platea dei soggetti realizzatori. Tale proposta è stata infatti presentata in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, così come previsto dall'avviso, nonché con il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata collaborazione nella realizzazione degli interventi caratterizzanti le attività progettuali di cui trattasi ed infine, in virtù dell'esperienza maturata nelle attività di orientamento rivolte agli studenti stranieri, anche con le Aziende per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto, parimenti enti strumentali della Regione.

Con successivo Decreto prot. n. 4910 del 1 agosto 2013, l'A.R. F.E.I. ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato il progetto C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, per un ammontare complessivo di Euro 1.815.999,89 di cui il 75%, pari a Euro 1.361.999,92, a carico del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) e il restante 25%, pari a Euro 453.999,97, a carico del Fondo nazionale di Rotazione (F.d.R.).

Il progetto C.I.V.I.S. III, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida dell'avviso, si articola in "Azioni formative e servizi mirati" ed "Azioni di supporto gestionale e servizi strumentali", intercettando target specifici e/o vulnerabili quali ad esempio donne e minori e prevedendo l'erogazione degli interventi di formazione linguistica attraverso metodologie innovative. In tal senso adempie alla Decisione della Commissione C(2007) 3926 e alle disposizioni di cui al DPR 179/2011 e all'Accordo quadro del 7 agosto 2012.

Focus principale dell'iniziativa resta l'apprendimento della lingua italiana a cui faranno da corollario specifici interventi quali:

- implementazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi;
- miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi di formazione di italiano L2;
- consolidamento della rete inter-istituzionale e coinvolgimento delle forze sociali e di volontariato presenti sul territorio regionale;

- miglioramento della didattica e dei servizi di orientamento ed accompagnamento attraverso l'uso di materiali e metodi innovativi pensati per le specifiche esigenze dell'utenza.

Come sopra evidenziato concorrono al coordinamento ed alla gestione delle attività progettuali, ciascuno in ragione dei propri ruoli e responsabilità e con il budget di progetto a fianco di ognuno indicato, i seguenti soggetti: l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con assegnata una dotazione finanziaria di Euro 812.400,00; Veneto Lavoro con Euro 388.999,89; gli ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito ESU a.r.d.s.u.) di Padova, Venezia e Verona, ai quali il budget di progetto assegnato ammonta rispettivamente a Euro 79.000,00, Euro 79.000,00 e Euro 297.100,00. La somma assegnata all'ESU a.r.d.s.u. di Verona comprende l'attività di supporto alla rete territoriale e di rafforzamento del modello e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di formazione linguistica L2.

La Regione del Veneto, cui spetta il coordinamento e la gestione generale del progetto, potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 159.500,00.

All'implementazione del progetto contribuisce in partenariato, come visto, Veneto Lavoro, il cui ruolo operativo e gli adempimenti previsti in seno al progetto stesso comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività. Con nota prot. n. 4318 del 3 settembre 2013 tale Ente ha segnalato la necessità di avvalersi del supporto di sette unità di personale esterno, con adeguata professionalità ed esperienza, in grado di garantire la realizzazione degli interventi progettuali previsti anche in continuità con le azioni realizzate nell'ambito dei progetti CIVIS e CIVIS II.

Parimenti gli ESU a.r.d.s.u. di Padova, di Venezia e di Verona, al fine di poter dar corso alle attività progettuali in carico ad essi, aggiuntive rispetto all'ordinaria attività dell'ente e alle quali non possono pertanto far fronte con la dotazione organica in essere, hanno rappresentato la necessità di dotarsi di personale in possesso di adeguata competenza e professionalità. Più precisamente, con nota n. 0002744 del 23 agosto 2013, l'ESU di Padova; con nota prot. n. 0002328 del 30 agosto 2013 l'ESU a.r.d.s.u. di Venezia, con nota n. 002446 del 23 agosto 2013 l'ESU a.r.d.s.u. di Verona, hanno manifestato la necessità di avvalersi rispettivamente delle seguenti unità di personale: due, due, tre.

In ossequio a quanto disposto con deliberazione n. 907 del 18 giugno 2013, per poter dar corso a tali collaborazioni, è richiesta la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale. In merito va sottolineato che ogni onere finanziario derivante sarà completamente sostenuto con i contributi pubblici (F.E.I. e F.d.R.) assegnati per la realizzazione di C.I.V.I.S. III.

È necessario inoltre disciplinare con apposita convenzione di partenariato (**Allegato A**) i rapporti e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, soggetto proponente del progetto, riveste il ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I.. Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 4 settembre 2013 con l'AR F.E.I..

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede l'anticipazione delle spese da parte del capofila e dei partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese saranno oggetto di controllo e convalida, da parte dell'A.R. F.E.I. oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'art. 15 della Decisione 2008/457/CE. Rimane infine a cura del soggetto proponente chiedere il rimborso delle somme all'A.R. F.E.I. e assicurare che i contributi ricevuti siano riassegnati, per quanto di spettanza, ai co-beneficiari.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTA il Decreto prot. n. 3461 del 27 maggio 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;

VISTO il Decreto prot. n. 4910 del 1 agosto 2013 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI e la Regione del Veneto/Soggetto proponente, sottoscritta in data 4 settembre 2013;

VISTA la DGR 677 del 14 maggio 2013;

VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013;

VISTA la nota di Veneto Lavoro prot. n.4318 del 3 settembre 2013;

VISTA la nota dell'ESU a.r.d.s.u. Padova, prot. n. 0002744 del 23 agosto 2013;

VISTA la nota dell'ESU a.r.d.s.u. Venezia, prot. n. 0002328 del 30 agosto 2013;

VISTA la nota dell'ESU a.r.d.s.u. Verona, prot. n. 002446 del 23 agosto 2013;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI del progetto C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori è soggetto proponente, autorizzando l'avvio delle relative attività progettuali;
3. di approvare la suddivisione del budget tra i partner di progetto nei termini seguenti: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Euro 812.400,00; Veneto Lavoro, Euro 388.999,89; ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, Euro 79.000,00; ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, Euro 79.000,00; ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, Euro 297.100,00;
4. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti fra il soggetto proponente e i partner di progetto, dando mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;
5. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di sette unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato;
6. di autorizzare gli ESU a.r.d.s.u. di Padova, di Venezia e di Verona ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto rispettivamente di due, due, e tre unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato;
7. di determinare in Euro 1.815.999,89 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n 101642 ad oggetto "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri" - Quota Comunitaria (Convenzione del 13.09.2011 - Convenzione del 23/07/2012)" e n. 101643 ad oggetto "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e integrazione in Veneto degli immigrati stranieri - quota statale (Convenzione del 13.09.2011 - Convenzione del 23/07/2012)" del bilancio 2013;
8. di disporre che i pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila/Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori da parte dell'Autorità Responsabile FEI. Gli stessi avverranno secondo le seguenti modalità di liquidazione:
 - il capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e qualora ricevuto dal Ministero dell'Interno-Autorità responsabile FEI-, il prefinanziamento pari al 50% del contributo, corrisponderà a ciascun partner un ammontare di prefinanziamento nella stessa misura percentuale commisurata alla parte di contributo spettante.;
 - al raggiungimento della soglia del 55% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà essere presentata all'Autorità Responsabile F.E.I., da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia;
 - il saldo verrà erogato dall'Autorità Responsabile F.E.I. al capofila dietro presentazione del *Final Assessment*, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dai partner;

- il capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base delle spese validate dall'Autorità Responsabile F.E.I., sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo;
 - i pagamenti ai partnersaranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'Autorità Responsabile F.E.I..
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
 12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1663 del 24 settembre 2013**

pag. 1/13

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. III CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD.104523). FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2012 - AZIONE 1. CUP H19G12000230007.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R. n. 319 del 12.03.2013;

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'ESU Padova Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (a.r.d.s.u), con sede in Padova, Via San Francesco n. 122, Codice Fiscale e P. I.V.A. 00815750286, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'ESU Venezia Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Venezia, Dorsoduro 3439/a, Codice Fiscale e P. I.V.A. 01740230279, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 9, Codice Fiscale e P. I.V.A. 01527330235, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito FEI) per il periodo 2007-2013 e delle Decisioni della Commissione 2008/457/CE e s.m.i., C(2011) 1289 e C(2007) 3926 ;
- b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
- c) con Decreto prot. n. 3461 del 27 maggio 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sull'Azione 1 del Programma annuale 2012. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite dell'Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, gli ESU a.r.d.s.u. di Padova, di Venezia e di Verona (di seguito Partner), ha aderito presentando il

progetto “C.I.V.I.S. III Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD.104523)” (di seguito il Progetto);

- d) con Decreto prot. n. 4910 del 1 agosto 2013 l’A.R. FEI ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite dell’Unità di Progetto Flussi Migratori;
- e) in data 4 settembre 2013 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l’A.R. FEI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- f) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Dirigente pro tempore dell’U.P. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l’unico referente nei confronti dell’A.R. FEI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono responsabili dell’esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore

generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FEI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FEI.

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

- Fase 1 “Corsi di integrazione linguistica e sociale”. I percorsi formativi saranno organizzati e realizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti;
- Fase 2 “Servizi mirati”. Essi completano ed integrano le azioni formative e sono finalizzati a migliorare l'accoglienza e l'*assessment* preliminare dei fruitori dei corsi, la promozione e l'informazione sul territorio, le condizioni di visibilità e accesso ai beneficiari finali e ad offrire moduli formativi addizionali dedicati all'orientamento lavorativo e professionale. I servizi, realizzati sotto la diretta guida dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, saranno erogati da Veneto Lavoro e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- Fase 3 “Azioni di supporto gestionale”. Accanto alla gestione complessiva dell'offerta regionale formativa, assume strategica importanza l'individuazione di un sistema comune di qualità, la cui messa a punto richiede la presenza di un network interistituzionale coeso e sinergico.

La direzione dell'azione rimane al Capofila, supportato da Veneto Lavoro. L'ESU a.r.d.s.u di Verona curerà tutti gli aspetti correlati alle parti operative e tecnico-scientifiche delle attività programmate.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

- Fase 4 “Servizi strumentali”. Si tratta di attività nevralgiche per migliorare il livello di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo alle competenze del corpo docente coinvolto ed ai materiali didattici utilizzati. Saranno promossi interventi consulenziali calibrati accanto a quelli di formazione ai formatori e miglioramento dei sussidi didattici. Troverà spazio anche una azione sperimentale volta ad identificare il modello e gli strumenti ottimali per realizzare servizi di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolti ai cittadini dei Paesi terzi.

L'azione sarà coordinata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la partecipazione attiva di tutti e tre gli ESU a.r.d.s.u. coinvolti nel Progetto.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;

- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FEI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FEI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 1.815.999,89 di cui:

- FEI - quota comunitaria € 1.361.999,92
- FdR - quota nazionale € 453.999,97

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 159.500,00, di cui contributo comunitario € 119.625,00 e contributo nazionale € 39.875,00;
- Veneto Lavoro, € 388.999,89, di cui contributo comunitario € 291.749,92 e contributo nazionale € 97.249,97;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 812.400,00, di cui contributo comunitario € 609.300,00 e contributo nazionale € 203.100,00;
- ESU Padova Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, € 79.000,00 di cui contributo comunitario € 59.250,00 e contributo nazionale € 19.750,00;
- ESU Venezia Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, € 79.000,00 di cui contributo comunitario € 59.250,00 e contributo nazionale € 19.750,00;

- ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, € 297.100,00 di cui contributo comunitario € 222.825,00 e contributo nazionale € 74.275,00.

Il piano finanziario approvato dall'A.R. FEI può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2014. Il piano finanziario finale, non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata, e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FEI, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FEI.

Il Capofila potrà presentare all'A.R. FEI una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'*Interim Assessment*.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FEI al Capofila su presentazione del *Final Assessment*.

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FEI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FEI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FEI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura dello stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Nessun Partner può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 8 "Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FEI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in

parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FEI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. FEI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FEI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 14 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FEI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 15 Trattamento dati personali e riservatezza

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art 15 "Protezione dei dati" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 16 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente Convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 18 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 21 Registrazione

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 22 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 22 articoli e di 7 copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.

Luogo e data , _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

per Veneto Lavoro

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

per l'ESU Padova Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

per l'ESU Venezia Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

per l'ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
